Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 3 maggio 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 maggio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1964

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1964, n. 12.

Abrogazione della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, e determinazione dei compensi dei componenti dei Comitati e delle Commissioni comunque denominate costituite presso il Consiglio e l'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 37 del 15 luglio 1964*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5, è abrogata.

Art. 2

Ai componenti ed ai segretari di Commissioni, Comitati ed altri Consessi, comunque denominati istituiti presso gli Organi della Regione, spetta il compenso di lire 3.000 per ogni giornata, qualunque sia il numero delle sedute. Il compenso è elevato a lire 6.000 per i componenti ed i segretari che non appartengono ad Amministrazioni dello Stato, della Regione, di enti locali o di altri enti pubblici.

Tale compenso è comprensivo anche del lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.

Art. 3

Il trattamento complessivo da corrispondersi, ai sensi dell'articolo precedente, ai componenti e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione

di personale negli impieghi regionali non può essere inferiore, per ciascun concorso, a quello spettante per 10 giornate di lavori delle Commissioni stesse.

Art. 4

Ai componenti ed ai segretari i quali, per motivi relativi all'appartenenza ai Consessi di cui alla presente legge, si recano in località diversa dalla residenza abituale, spetta — oltre il compenso di cui al precedente art. 2 ed il rimborso delle spese di viaggio — l'indennità di trasferta nella misura di lire 4.500, ove non sia necessario il pernottamento, e di lire 7.500 in caso di pernottamento.

Per i componenti ed i segretari i quali siano funzionari dello Stato o di altri enti pubblici si applica il trattamento di missione previsto dalle vigenti leggi per il detto personale.

Art. 5

Ai rappresentanti di organizzazioni i quali – a richiesta di queste – intervengono alle sedute degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

Art. 6

Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge non si applicano ai componenti ed ai segretari di ufficio delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, ed ai componenti dell'Ufficio di presidenza, nonchè ai consiglieri componenti di ogni altra Commissione o Consesso, comunque denominati, istituita presso il Consiglio regionale, consiglieri ai quali è riservato il trattamento economico previsto dalle vigenti leggi.

Art. 7

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 17 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 48 dello stesso stato di previsione la somma di lire 4 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 luglio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1964, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 37 *del* 15 *luglio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, è sostituito dai seguenti:

« I mutui ottenuti ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 1 debbono essere rimborsati in cinque annualità costanti, gravate dell'interesse dell'1 per cento in ragione d'anno, a partire dal secondo anno successivo all'avvenuta concessione.

Per effetto di quanto disposto al comma precedente gli istituti di credito che hanno concesso i relativi mutui sono autorizzati ad esigere con dilazione di un anno tutte e cinque le annualità di ammortamento rappresentate dagli effetti cambiari rilasciati dai mutuatari ai sensi dell'art. 1, terzo e quarto comma.

Nessun interesse di mora è dovuto dai mutuatari per il ritardato pagamento di tali rate di ammortamento.

Gli interessi pertinenti il periodo di preammortamento sono dovuti dai mutuatari in ragione dell'1 per cento del capitale mutuato e saranno pagati agli istituti creditori in unica soluzione alla scadenza del 30 dicembre 1964 ».

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, è così modificato:

« Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 30.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al 7 per cento ».

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, è così modificato:

« Gli importi relativi sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'anno successivo alla contrazione dei singoli mutui ».

Art. 4

Le spese occorrenti per l'ottenimento degli ulteriori mutui previsti dalla presente legge e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione, fanno carico al capitolo 104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1964.

Art. 5

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964 sono introdotte le seguenti modificazioni.

Stato di previsione dell'entrata

In aumento

Cap. 59. — Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 12, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8) L. 10.000.000.000

Stato di previsione della spesa

In diminuzione

Cap. 234. — Spese per l'acquisto di beni patrimoniali (articolo 1 legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34) L. 65.000.000

Cap. 242. — Rata di ammortamento delle operazioni di Tesoreria (art. 6, legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11, legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16) L. 165.000.000

In aumento

Cap. 104. — Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di *mutui di* assestamento ai produttori agricoli singoli o associati, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (artt. 13 e 15, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8) (spesa obbligatoria) L. 230.000.000

Cap. 245. — Costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 1, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8) L. 10.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 luglio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n. **14.**

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 39 *del* 29 *luglio* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale all'industria e commercio, il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.

Art. 2.

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta ne sia richiesto dagli Organi della Regione;

b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti Organi della Regione, voti e proposte diretti a potenziare la pesca in Sardegna sia nelle acque interne che in quelle marittime; ovvero suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e l'incremento del patrimonio ittico isolano.

Art. 3.

Il Comitato è composto da:

a) un membro esperto nelle discipline giuridiche;

b) tre membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca e di attività ad essa connesse;

c) cinque membri designati rispettivamente dall'Assessorato regionale all'industria e commercio, da quello all'agricoltura e foreste, da quello alle finanze, da quello al lavoro e da quello alla rinascita;

d) un membro in rappresentanza della Direzione marittima della Sardegna, previo benestare del competente Ministero;

e) un rappresentante per ciascuno dei sindacati lavoratori addetti alla pesca, due degli artigiani, due degli industriali e due degli armatori della pesca;

f) quattro membri, dei quali due in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e due in rappresentanza delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore all'agricoltura e foreste e con l'Assessore alle finanze.

I componenti di cui alle lettere *c*) ed *f*) sono scelti dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste di concerto con quello all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche.

Il presidente del Comitato è un componente scelto tra gli esperti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 ed è nominato con la procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore regionale all'industria e commercio.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal suo presidente quando questi lo ritenga opportuno, dietro richiesta degli Organi della Regione ovvero di almeno un terzo dei componenti del Comitato.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Su richiesta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o dell'Assessore regionale all'industria e commercio o del presidente del Comitato o di almeno la metà più uno dei membri del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare, o rappresentanti della Presidenza della Giunta regionale e degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato stesso.

Art. 7.

Gli organi dell'Amministrazione regionale possono avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a congressi, convegni, Commissioni e Comitati in genere, a carattere nazionale e internazionale che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti l'attività della pesca.

Art. 8.

Ai componenti del Comitato e al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5.

Art. 9.

L'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca ».

Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 luglio 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1964, n. **14.**

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1958, n. 11. Apertura di credito per la concessione di contributi relativi allo sviluppo delle colture foraggere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 40 *del* 22 *agosto* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge regionale 7 febbraio 1951, **n. 1,** modificata con legge regionale 2 luglio 1958, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Articolo 9. — Alla liquidazione del contributo provvede direttamente il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricol-

tura competente per territorio, avvalendosi di aperture di credito disposte in suo favore dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste nella misura massima dell'intera quota parte assegnata sugli annuali stanziamenti di bilancio ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 agosto 1964

p. *Il presidente*: DEL RIO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1964, n. 15.
Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 42 *del* 4 *settembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative ed a privati, singoli o associati, che intendano apportare ad abitazioni migliorie, ampliamenti, riparazioni o consolidamenti, costruire o completare case di abitazione, ovvero acquistare case di abitazione di nuova costruzione in Sardegna, un contributo nella misura del due per cento negli interessi relativi a mutui erogati in contanti dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso agli interessi sulle rate di acconto, limitatamente ad un periodo di tempo che non può superare di oltre centottanta giorni il periodo prescritto dal decreto di cui al successivo articolo 13 per l'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rifondere, senza diritto a rivalsa, agli istituti mutuanti lo scarto fra il valore nominale delle cartelle ed il loro prezzo di collocamento a seguito della erogazione dei mutui in contanti in base alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia, nella misura massima del 20 per cento del valore nominale.

In apposita convenzione con i detti istituti saranno regolate le modalità relative al pagamento del concorso negli interessi e dello scarto delle cartelle.

Ai richiedenti ed ai beneficiari dei mutui di cui al primo comma del presente articolo, che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare, il contributo negli interessi è concesso nella misura del tre per cento.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere il solo contributo del due per cento negli interessi a favore di cooperative e di privati, singoli o associati, che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottengono, dopo l'entrata in vigore della stessa da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio diversi da quelli convenzionati con la Regione ai fini dell'esecuzione della presente legge, mutui per il miglioramento, l'ampliamento, la riparazione o il consolidamento, la costruzione o il completamento di case per uso di abitazione in Sardegna, che abbiano le caratteristiche stabilite dall'articolo 3 della presente legge e nei limiti dei massimali stabiliti dal successivo articolo 8.

Art. 3.

I mutui ed i contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi per case di abitazione corrispondenti alle caratteristiche fissate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per cui ogni alloggio deve:

a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di mq. 45;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di servizi igienici propri;

d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;

f) comprendere una superficie utile non superiore a:

mq. 65 per gli alloggi di due vani e accessori;

mq. 80 per gli alloggi di tre vani e accessori;

mq. 95 per gli alloggi di quattro vani e accessori;

mq. 110 per gli alloggi di cinque vani e accessori.

Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono essere quindi previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, nonchè impianti di ascensori per gli stabili con più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli, che non siano sposati e che non abbiano altro appartamento in proprietà.

Art. 4.

La concessione dei mutui di cui all'articolo 1 deve avvenire sulla base di graduatorie formulate accordando la preferenza:

1) a coloro che intendano costruire, migliorare od acquistare l'abitazione a causa di:

a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati, sia essa dipendente o meno da esecuzione di piano regolatore;

b) espropriazione per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità;

c) condizioni igieniche deficienti accertate dall'ufficio sanitario del Comune;

d) sfratti non dipendenti da morosità o da altri inadempimenti contrattuali;

e) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'articolo 3 della presente legge;

f) alloggi in costruzioni che si trovino in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere gene-

rale di cui al regio decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;

g) trasferimento da altra residenza di nucleo familiare già costituito o costituzione in sede di un nuovo nucleo familiare;

2) alle cooperative edilizie;

3) a coloro che dimostrino di essere titolari di un reddito globale, compresi i redditi di lavoro, non soggetto a tassazione per imposta complementare;

4) ai singoli o alle cooperative che intendano costruire nelle aree acquisite dai Comuni ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167; tale preferenza ha valore esclusivamente nei confronti dei richiedenti che risiedano nello stesso Comune.

Art. 5.

Sono esclusi dai benefici della presente legge:

a) coloro che non hanno la residenza nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato, ampliato, completato, riparato o consolidato l'alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo; tale disposizione non è applicabile a coloro che pur non avendo la residenza dimostrino di svolgere da almeno un anno attività lavorativa nel Comune dove è o dovrà essere costruito, acquistato, migliorato, ampliato, completato, riparato o consolidato l'alloggio per il quale è stato richiesto il mutuo;

b) coloro che risultino proprietari di altre abitazioni adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell'abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;

c) coloro che abbiano un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 800.000 detratta la quota afferente a redditi di lavoro;

d) coloro che abbiano un reddito annuo, compresi i redditi di lavoro, accertato ai fini dell'imposta complementare, superiore a lire 3.000.000.

Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie od a privati che abbiano fruito di agevolazioni statali o regionali per la costruzione di abitazioni.

Art. 6

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo decennio comporta la decadenza di diritto dai benefici di cui alla presente legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all'articolo 12 della presente legge, in base a gravi sopravvenuti motivi di necessità.

Art. 7.

Al mutuatario che divenga proprietario di altro alloggio sufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, prima dell'estinzione del mutuo di cui alla presente legge, viene revocata, dalla data di acquisizione della nuova proprietà, la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, della presente legge.

Art. 8.

L'importo dei mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito in un massimo di lire 6.000.000 per alloggio nel caso di acquisto o costruzione, e di lire 3.000.000 nel caso di migliorie, ampliamenti, completamenti, riparazioni o consolidamenti. Esso non può superare il 75 per cento del prezzo effettivo, comprensivo dell'area e della costruzione.

L'importo di cui al precedente comma è elevabile per i richiedenti che abbiano un nucleo familiare composto di più di sette persone conviventi e a carico a L. 7.000.000 nel caso di acquisto o costruzione, e a L. 3.500.000 nel caso di migliorie, ampliamenti, completamenti, riparazioni o consolidamenti.

L'importo dei singoli mutui è garantito, oltre che da ipoteche di primo grado sull'area e sulla costruzione, da apposita garanzia sussidiaria concessa dall'Amministrazione regionale.

Ai beneficiari del contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 588, che richiedano un mutuo agli istituti di credito autorizzati, può essere concessa la garanzia di cui al comma precedente fino alla concorrenza del 50 per cento sull'importo totale della spesa ammessa a contributo.

A coloro che contraggano il mutuo di cui al precedente comma è concesso un contributo del due per cento negli interessi.

Art. 9.

L'istruttoria delle pratiche, i sopraluoghi per l'inizio, per l'accertamento degli stati d'avanzamento e per lo stato finale dei lavori nonchè l'autorizzazione alla erogazione dei versamenti rateali sono delegati alle Amministrazioni provinciali.

I versamenti rateali delle somme mutuate hanno inizio dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca, sempre che il mutuatario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area o in lavori eseguiti almeno il cinque per cento della somma totale riconosciuta ammissibile.

Art. 10.

Le domande per la concessione dei mutui, corredate dalla documentazione preliminare, devono essere presentate a lo Assessorato regionale ai lavori pubblici che, dopo un primo esame, autorizza l'Amministrazione provinciale, competente in base all'articolo precedente, alla richiesta della documentazione esecutiva e alla conseguente istruttoria.

Art. 11.

Alle Amministrazioni provinciali sarà corrisposta, a titolo di competenza per le incombenze derivanti dal disposto del precedente articolo 9 un compenso fisso pari allo 0,50 per cento dell'importo corrispondente ad ogni pratica perfezionata. Tale compenso è comprensivo delle spese relative al funzionamento delle Commissioni di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

E' istituita presso le singole Amministrazioni provinciali una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, di cui fanno parte:

il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o un suo delegato, che la presiede;

tre componenti nominati dal Consiglio provinciale;

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

due membri designati dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

un rappresentante dei costruttori edili;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro per la gestione case lavoratori;

un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari;

segretario della Commissione è il segretario generale dell'Amministrazione provinciale od un suo rappresentante.

Art. 13.

La Commissione di cui all'articolo precedente è chiamata a decidere sulle pratiche istruite secondo l'ordine di presenta-

zione delle singole domande ed a formulare, tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 4 della presente legge, la relativa graduatoria.

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Spetta altresì alla Commissione di ripartire i fondi assegnati alla Provincia tra i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e tra i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti deve essere attribuito almeno il 30 per cento degli stanziamenti.

Nei Comuni obbligati alla formazione dei piani di acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed in quelli facoltizzati che hanno deliberato la formazione del piano, i fondi disponibili debbono essere utilizzati per almeno il 50 per cento del totale per l'erogazione di mutui per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione comprese nelle aree di detti piani.

Art. 14.

I fondi disponibili per il finanziamento della presente legge debbono essere ripartiti territorialmente per Provincia, tenendo conto degli indici di affollamento e della distribuzione territoriale degli interventi disposti da analoghe provvidenze dello Stato.

Il riparto dei fondi tra le Province nonchè tra i vari istituti di credito è disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore alle finanze.

Art. 15.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 20, con facoltà per il mutuatario di estinzione anticipata.

Art. 16.

Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 8 della presente legge, l'Amministrazione regionale costituirà presso la Tesoreria regionale apposito fondo.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte le disponibilità, che dovranno essere investite in cartelle fondiarie emesse a termini di legge dagli istituti convenzionati in base alla presente legge.

Art. 17.

Per gli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di L. 865.000.000, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, e la spesa di L. 1.000.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1965 al 1983.

Le spese di cui agli articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, della presente legge fanno carico al capitolo 157 dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 18.

Per l'incremento del fondo destinato alla concessione di garanzia sui mutui concessi da istituti di credito per il miglioramento e l'acquisto di case per abitazione è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 nel bilancio della Regione per l'anno 1964 e di L. 400.000.000 in ciascuno dei bilanci per gli esercizi dal 1965 al 1967.

Le spese previste dall'art. 16 della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il capitolo 158-*bis* così denominato: « Spese per il pagamento dei compensi alle Amministrazioni provinciali per l'istruttoria delle pratiche, i sopraluoghi ai lavori di costruzione di case per abitazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali ».

Le spese previste dall'art. 11 della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 158-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 20.

Nel bilancio della Regione per l'anno 1964 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

Cap. 11. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, legge commissariale 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21)	L. 40.000.000
Cap. 20. — Imposta di consumo sui tabacchi (art. 8, legge commissariale 26 febbraio 1948, n. 3, ed art. 37, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250)	» 110.000.000
Cap. 29. — Interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sulle contabilità speciali (legge regionale 11 maggio 1951, n. 11) .	» 150.000.000

Stato di previsione della spesa

In diminuzione:

Cap. 166. — Spese per l'esecuzione di opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali (art. 1, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4; leggi regionali 14 dicembre 1959, n. 19, e 23 marzo 1961, n. 5). Spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori di opere eseguite a cura degli uffici del Genio civile e degli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4)	L. 50.000.000
Cap. 168. — Spese per la costruzione di strade di interesse regionale e di competenza degli Enti locali (art. 15, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4). Spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori di opere eseguite a cura e degli uffici del Genio civile e degli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4) .	» 50.000.000

In aumento:

Cap. 157. — Contributi negli interessi relativi a mutui erogati in contanti da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione; spese per la rifusione agli istituti mutuanti dello scarto fra il valore nominale delle cartelle emesse in serie speciale ed il loro prezzo di collocamento (art. 1, legge regionale 22 marzo 1960, n. 4; art. 1, legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, e art. 7, legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5)	L. 345.000.000
Cap. 158. — Fondo per la concessione della garanzia sussidiaria su mutui erogati in contanti da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione (articoli 6 e 9, legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e art. 2, legge regionale 24 maggio 1962, n. 4)	» 50.000.000
Cap. 158-*bis*. — Spese per il pagamento dei compensi alle Amministrazioni provinciali per l'istruttoria delle pratiche, i sopraluoghi ai lavori di costruzione di case per abitazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali .	» 5.000.000

Art. 21.

Le disposizioni regolamentari relative all'attuazione della presente legge saranno emanate, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 22.

La legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e la legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, sono abrogate.

Norme transitorie

Art. 23.

Le convenzioni in atto, stipulate ai sensi della legge regionale 22 marzo 1960, n. 4, e della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, rimangono in vigore fino a totale esaurimento limitatamente agli impegni assunti.

Le domande presentate per ottenere i benefici delle leggi regionali 22 marzo 1960, n. 4, e 24 maggio 1962, n. 4, sono valide agli effetti della presente legge.

Art. 24

Le pratiche di mutuo già definite dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici — ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1960, n. 4, e 24 maggio 1962, n. 4 — per le quali sia stato emesso il decreto alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano trovato copertura finanziaria con i fondi delle suddette leggi, verranno trasmesse agli istituti finanziatori e finanziate con gli stanziamenti della presente legge.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 agosto 1964

p. *Il Presidente*: DEL RIO

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1964, n. **16.**

Costituzione in comune autonomo di Sant'Anna Arresi, in atto frazione del comune di Giba, in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 58 *del* 18 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Sant'Anna Arresi è distaccata dal comune di Giba, in provincia di Cagliari, ed è eretta in Comune autonomo con la denominazione di « Sant'Anna Arresi » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Giba e di Sant'Anna Arresi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 dicembre 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1964, n. **17.**

Distacco della frazione di Acqua Cadda dal comune di Narcao e sua aggregazione a quello di Nuxis, in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 60 *del* 24 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio della frazione di Acqua Cadda è distaccato dal comune di Narcao ed è aggregato al comune di Nuxis, come risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegata alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Narcao e di Nuxis.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 dicembre 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1964, n. **18.**

Contributi alle Università e borse di studio a favore di assistenti universitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di facilitare la preparazione scientifica, professionale e tecnica nelle Università della Sardegna e per consentire agli assistenti universitari straordinari in servizio

presso le Università di Cagliari e di Sassari nell'anno accademico 1961 e 1962 di maturare il periodo per l'assegnazione dei posti di ruolo ad essi riservati, previsto dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 16 e 26 gennaio 1962, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università predette un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio 1964 e fino all'esercizio 1969.

Il contributo è commisurato alle somme necessarie ad assicurare il trattamento economico ed assicurativo degli assistenti universitari straordinari anzidetti, non coperto dai contributi dello Stato, ed è concesso con decreto dell'Assessore regionale al lavoro ed alla pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, previ accordi con le Amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari, a bandire concorsi a borse di studio per assistenti universitari volontari.

Detti concorsi sono banditi con decreto dell'Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare con le Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo.

Art. 4.

Le Amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari, alla fine di ogni anno accademico, presenteranno all'Assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione il rendiconto finanziario dei contributi ricevuti ai sensi del precedente art. 1.

Detto rendiconto dovrà essere corredato delle relazioni sul l'attività scientifica e didattica svolta dall'Istituto o cattedra universitaria presso cui prestano la loro attività gli assistenti universitari di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Le norme per la partecipazione al concorso per le borse di studio per assistenti volontari di cui al precedente art. 2 e per lo svolgimento di esso saranno emanate con il regolamento di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro ed alla pubblica istruzione.

Il regolamento di cui al comma precedente, dovrà prevedere la costituzione di una Commissione per l'espletamento dei concorsi, nella quale saranno rappresentate le associazioni cagliaritane e sassaresi degli assistenti universitari.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1964 è autorizzata la spesa complessiva di L. 60.000.000.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata in sede di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto delle proposte e dei dati forniti dalle Università di Cagliari e di Sassari.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il capitolo 146-*bis* « Spese per contributi a favore degli assistenti universitari straordinari, e per gli assistenti di ruolo presso le cattedre convenzionate finanziate dalla Regione e per borse di studio a favore di assistenti di ruolo presso le cattedre convenzionate finanziate dalla Regione e per borse di studio a favore di assistenti volontari nelle Università della Sardegna ».

Nel bilancio della Regione per l'anno 1964 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata

Cap. 17. — Imposte di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529) . . . . L. 60.000.000

Stato di previsione della spesa

Cap. 146-*bis*. — Spese per contributi a favore degli assistenti universitari straordinari, e per gli assistenti di ruolo presso le cattedre convenzionate finanziate dalla Regione e per borse di studio a favore di assistenti volontari nelle Università della Sardegna . . . . L. 60.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 146-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1964

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1964, n. 19.
Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1964)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli enti locali interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

L'Amministrazione regionale assume tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle opere.

L'imposta di consumo sui materiali da costruzione resta a carico degli enti richiedenti le opere ».

Art. 2.

Gli enti locali interessati sono esonerati dalla restituzione all'Amministrazione regionale delle quote di spesa poste a loro carico:

dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1950, n. 12;

dall'art. 6 della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5;

dall'art. 11 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4.

Le quote di spesa versate dagli enti locali ai sensi delle norme richiamate nel primo comma del presente articolo non sono reperibili.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle singole leggi regionali indicate nel precedente primo comma.

Art. 3.

L'art. 12 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è abrogato.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, nei casi di accertata impossibilità dei Comuni e delle Province, ovvero delle Diocesi, gli oneri previsti a carico degli stessi enti dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 5.

L'art. 22 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11, secondo e terzo comma, e dell'art. 13 della presente legge ».

Art. 6.

L'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e l'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19, sono abrogati.

Art. 7.

La gestione e la esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 19, sono affidate agli enti interessati che vi provvedono nei modi di legge

L'Assessore regionale ai lavori pubblici può autorizzare la concessione alle Amministrazioni degli enti locali di aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.

Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.

Art. 8.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici — quando l'importo dei lavori da eseguire non superi i 10.000.000 di lire per i Comuni o i Consorzi con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, i 30.000.000 di lire per i Comuni o i Consorzi con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, i 50.000.000 di lire per i Comuni o i Consorzi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, i 100.000.000 di lire per i Comuni capoluoghi di Provincia e per le Amministrazioni provinciali — può autorizzare gli enti beneficiari che ne facciano richiesta ad eseguire i lavori stessi in amministrazione diretta, nei modi previsti dall'articolo 328 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, dal regolamento per la direzione e la contabilità dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In tale caso potranno essere anticipate agli enti interessati, all'atto dell'autorizzazione dei lavori, somme non superiori al 50 per cento dell'importo complessivo autorizzato.

Art. 9.

L'Assessorato regionale ai lavori pubblici — cui in ogni caso restano affidati l'alta sorveglianza e il collaudo dei lavori eseguiti ai sensi della presente legge — provvederà nei modi di legge alla gestione e all'esecuzione di lavori quando gli enti interessati ne facciano richiesta.

Qualora trattisi di lavori di acquedotti e fognature e gli enti interessati ne facciano richiesta, la esecuzione potrà essere dall'Assessore regionale ai lavori pubblici affidata all'Ente sardo acquedotti e fognature.

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Per i progetti di opere il cui importo superi i 15.000.000 di lire è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici ».

Art. 11.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a fare eseguire da estranei all'Amministrazione regionale copie degli atti relativi ai progetti che siano redatti direttamente dall'ufficio o che siano stati presentati, nel prescritto numero di copie, da professionisti o da uffici tecnici ed a liquidarne le spese a presentazione fattura.

L'affidamento dei suddetti lavori di copiatura avviene anno per anno mediante gara d'appalto.

Art. 12.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, o loro consorzi che ne facciano richiesta un contributo per la spesa necessaria all'acquisto di attrezzature occorrenti alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche da eseguirsi in amministrazione diretta.

Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti, e al 70 per cento per i Comuni inferiori ai 30.000 abitanti.

Tale contributo nella misura del 70 per cento dovrà essere concesso con priorità ai Consorzi costituitisi fra i Comuni per la esecuzione e manutenzione di opere pubbliche.

Art. 13.

L'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alle imprese appaltatrici di opere da realizzarsi in applicazione della presente legge può essere liquidato, anche prima dell'approvazione del relativo contratto, il certificato per il pagamento del primo acconto cui sia allegato lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti ».

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il capitolo 169-*bis*: « Fondo per

la concessione di garanzie per i mutui contratti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 168 ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 166 dello stesso stato di previsione la somma di L. 1.000.000.

Le spese per l'attuazione dell'art. 4 delle presente legge fanno carico al suddetto capitolo 169-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 è istituito il capitolo 164-*bis* « Spese per lavori di copiatura di atti relativi a progetti di opere di interesse degli enti locali ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 164 dello stesso stato di previsione la somma di L. 2.000.000.

Le spese per l'attuazione dell'art. 11 della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 164-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 16.

Le spese per l'attuazione dell'art. 12 della presente legge fanno carico al capitolo 166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1964

CORRIAS

(2854)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151255) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.